

1166/21 Elezioni Consiglio d'Istituto a seguito di dimensionamento. I casi

Giungono a questa redazione numerosi quesiti sulle elezioni del Consiglio d'istituto nelle scuole che hanno subito modifiche a seguito del dimensionamento. I casi in cui bisogna effettuare le elezioni. La questione viene normata dall'[Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998](#), n. 277 e ribadita dalla [Nota prot n. 6310 del 4 ottobre 2012](#). L'**Ordinanza Ministeriale** affronta le elezioni del Consiglio d'Istituto nell'**Art. 1 commi 5, 6 e 7**. Il **comma 5** riguarda i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiori, disposti "ai sensi dell'**art. 1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549**" (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica, in GU n.302 del 29-12-1995 – Suppl. Ordinario n. 153). Il comma 20 in questione riguarda l'aggregazione di istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, "*al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa*".

L'**articolo 51, comma 4 del testo unico recita**: "*A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.*"

In questi casi, il **comma 5 dell'Art 1 dell'Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277**, ordina che vengano "*indette le elezioni del consiglio d'istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole.*"

Nel **comma 6** specifica, che "*qualora nella nuova istituzione confluiscono scuole e istituti d'istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio d'istituto, quest'ultimo decade e il provveditore agli studi nomina, fino all'insediamento del nuovo consiglio d'istituto, il commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975.*"

Gli altri casi di aggregazione vengono normati dal **comma 7 dell'Art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277**: "*Qualora, invece, a un'istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio d'istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d'istituto. Fino all'insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio d'istituto uscente*"

Nel 2012, il Ministero in risposta a numerosi quesiti concernenti il rinnovo del consiglio di istituto a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ha emanato una **nota di chiarimento, la 6310 del 4 ottobre 2012** con la quale precisa che "*le istituzioni scolastiche che, a qualunque titolo, hanno modificato la loro costituzione (nuovo istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione di plessi/sedi ad istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del consiglio di istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari ordini di scuola*".

- [Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024: scadenziario e decreto di indizione](#)
- [Consiglio Istituto, tutto sulle elezioni dei membri: compiti, incompatibilità, seggi e molto altro](#)

[Elezioni Consiglio d'Istituto a seguito di dimensionamento. I casi - Orizzonte Scuola Notizie](#)